

Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: I-36100 Vicenza, Via Btg. Framarin n.18 - Tel. +39-0444 339111 – Fax +39-0444 329364 - Swift Bpvi It 22 – Capitale Sociale al 31/12/2015 pari ad Euro 377.204.358,75 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 00204010243 - Numero di Iscrizione al Rea di Vicenza 1858 - Codice ABI 5728.1

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (la "Banca") rende noto che in data 9 marzo 2016 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza la delibera con cui l'assemblea straordinaria dei soci - tenutasi in data 5 marzo 2016, in seconda convocazione (l'"Assemblea Straordinaria") - ha approvato la trasformazione della Banca Popolare di Vicenza in "società per azioni".

In pari data il verbale dell'*Assemblea Straordinaria* viene reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Banca (*www.popolarevicenza.it*) nella Sezione *Corporate Governance_Documenti Assemblea 5 marzo 2016*, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo *www.1info.it*.

DIRITTO DI RECESSO

I soci e azionisti della Banca che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di trasformazione (e quindi gli assenti, i dissenzienti o gli astenuti - i "Soggetti Legittimati") sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b) del codice civile (il "Diritto di Recesso").

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come reso noto al mercato in data 16 febbraio 2016, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali fosse esercitato il *Diritto di Recesso* è stato determinato dalla *Banca* – in ottemperanza alle normative vigenti anche in termini di pubblicità del medesimo - in Euro 6,30 per ciascuna azione *Banca Popolare di Vicenza* ("Valore di Recesso"). Il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione prudenziale della *Banca*, preso atto delle indicazioni rese dalla Banca d'Italia, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato – ai sensi dell'art. 2437 ter del cod. civ. e delle correlate normative regolamentari - di limitare in tutto e senza limiti di tempo (quindi di escludere *in toto*), il diritto al rimborso con fondi propri della *Banca* delle azioni per le quali venisse esercitato tale *Diritto di Recesso*.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il *Diritto di Recesso* potrà essere esercitato da ciascun *Soggetto Legittimato*, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., unicamente mediante invio di lettera raccomandata a/r (la "Dichiarazione di Recesso") che dovrà essere spedita – con i contenuti minimi e secondo le modalità di seguito indicati a norma di legge - entro quindici giorni di calendario dalla suddetta *Data di Iscrizione* e dunque entro e non oltre il 24 marzo 2016.

La *Dichiarazione di Recesso* dovrà essere indirizzata unicamente alla sede legale della *Banca*, al seguente indirizzo: Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Via Btg. Framarin, 18 – 36100 Vicenza (VI), all'attenzione della *U.O. Gestione Operativa Soci* e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "*Esercizio del Diritto di Recesso*".

La *Dichiarazione di Recesso* potrà, in alternativa alla suddetta *Raccomandata a/r*, pervenire a mezzo PEC, purchè inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC della Banca: recessobpvi@cert.popvi.it.

Considerato quanto sopra, non saranno ritenute valide le *Dichiarazioni di Recesso* inviate a diversi indirizzi rispetto a quelli sopra riportati e, in particolare, si conferma che le *Dichiarazioni di Recesso* non dovranno in alcun modo essere consegnate o spedite presso una delle filiali delle banche appartenenti al *Gruppo Banca Popolare di Vicenza*.

<u>La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile a partire dal momento in cui sarà pervenuta alla Banca e dovrà indicare le sequenti informazioni:</u>

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale del *Soggetto Legittimato* recedente (il "Soggetto Recedente"), nonché l'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il *Diritto di Recesso* (le "Azioni Oggetto di Recesso");
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato al *Soggetto Recedente* su cui potrà essere accreditato l'eventuale valore di liquidazione delle azioni stesse, ove ne ricorrano le condizioni;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.

Ai sensi dell'art. 23 del *Provvedimento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008*, come successivamente modificato, il possesso azionario del Soggetto Legittimato all'esercizio del *Diritto di Recesso*, a pena di inammissibilità della *Dichiarazione di Recesso*, deve essere attestato da una apposita Certificazione (la "Certificazione") rilasciata – su richiesta del *Soggetto Legittimato* medesimo – dall'intermediario presso il quale sono depositate le *Azioni Oggetto di Recesso* ed inviata dall'intermediario medesimo all'emittente *Banca Popolare di Vicenza* con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Certificazione deve attestare: (i) la proprietà ininterrotta delle Azioni Oggetto di Recesso in capo al Soggetto Legittimato - a decorrere da una data antecedente all'Assemblea Straordinaria sino alla data di rilascio della Certificazione stessa. Ai fini della sussistenza di tale requisito, s'intenderà legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso colui che, avendo acquistato azioni Banca Popolare di Vicenza, le abbia ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza dell'Assemblea Straordinaria; (ii) la presenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; nel caso in cui le azioni oggetto di recesso fossero gravate da pegno o altri vincoli a favore di terzi, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Banca - con le stesse modalità ed allegandola alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della medesima - apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso alla liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente e quale conseguenza del diritto di Recesso esercitato.

Ai sensi dell'art. 2437 bis, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, le *Azioni Oggetto di Recesso* non potranno essere cedute e il rilascio della *Certificazione*, da parte dell'intermediario, sarà accompagnato dal blocco delle stesse azioni ad opera dell'intermediario depositario medesimo, come di seguito precisato.

L'intermediario depositario delle *Azioni Oggetto di Recesso* dovrà – ai sensi delle citate normative - trasmettere la suddetta *Certificazione* a mezzo PEC, unicamente all'indirizzo: recessobpvi@cert.popvi.it. Le *Certificazioni* e dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei *Soggetti Recedenti* titolari di azioni *Banca Popolare di Vicenza* eventualmente non ancora dematerializzate. In tal caso, essi dovranno: (i) preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle *Azioni Oggetto di Recesso* ad un intermediario abilitato per l'accentramento in Monte Titoli S.p.A. e richiederne la dematerializzazione e l'accentramento (prassi che potrebbe richiedere fino a 5 giorni lavorativi); nonché (ii) chiedere il successivo rilascio della suddetta *Certificazione* per l'esercizio del *Diritto di Recesso*.

È responsabilità dei *Soggetti Recedenti* assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella *Dichiarazione di Recesso* ed inviare la medesima alla *Banca* entro il giorno 24 marzo 2016, come sopra indicato e nel rispetto delle modalità descritte.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o prive delle necessarie informazioni e/o documenti e/o non tempestivamente corredate dalla Certificazione da parte dell'intermediario depositario, saranno ritenute inammissibili.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ. e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della *Certificazione* da parte dell'intermediario depositario sarà accompagnato dall'apposizione di un vincolo di indisponibilità (un cd. "*Blocco*") delle *Azioni Oggetto di Recesso* ad opera dell'intermediario medesimo e, pertanto, tali azioni saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino a: (i) in caso di mancato successivo esercizio del *Diritto di Recesso*, sino allo scadere del suddetto termine di quindici giorni fissato *ex lege* per il relativo esercizio (sino al 24 marzo 2016); oppure, (ii) in caso di avvenuto esercizio del *Diritto di Recesso*, siano all'esito del procedimento di liquidazione ai sensi di legge e delle normative regolamentari applicabili. Per effetto di detto *Blocco* conseguente all'esercizio del *Diritto di Recesso* delle azioni - e pertanto per il periodo di durata del Blocco medesimo – il *Soggetto Recedente* non potrà compiere atti di disposizione sulle proprie azioni, fermo restando che egli potrà esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. Offerta in Opzione

Ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ. e delle normative regolamentari applicabili, qualora uno o più *Soggetti Legittimati* esercitassero il *Diritto di Recesso*, il procedimento di liquidazione si svolgerà come segue. In primo luogo, le *Azioni Oggetto di Recesso* saranno offerte in opzione ai possessori di azioni *Banca Popolare di Vicenza* che non abbiano esercitato il *Diritto di Recesso*, in proporzione al numero di azioni *Banca Popolare di Vicenza* da essi possedute (l'"Offerta in Opzione").

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'*Offerta in Opzione* presso il *Registro delle Imprese di Vicenza* (di cui sarà dato debito avviso nei modi e tempi di legge). I titolari di azioni *Banca Popolare di Vicenza* che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione sull'acquisto delle *Azioni Oggetto di Recesso* che siano rimaste eventualmente inoptate. Qualora il numero delle azioni per le quali fosse richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'*Offerta in Opzione*, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

2. Offerta a terzi

Ove residuassero *Azioni Oggetto di Recesso* all'esito dell'*Offerta in Opzione* e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, la Banca potrà procedere ad offrire tali azioni a terzi al *Valore di Recesso*. Tutte le informazioni necessarie in merito all'offerta a terzi saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito internet *www.popolarevicenza.it*.

3. Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

Si ricorda che, con riferimento al rimborso delle *Azioni Oggetto di Recesso*, l'articolo 1 del *Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito con *Legge 24 marzo 2015, n. 33*, ha modificato alcune disposizioni del *Testo Unico Bancario* (D. Lgs. 385/93, "TUB") in materia di banche popolari e, in particolare, all'art. 28 *TUB* è stato introdotto il *comma 2-ter* che recita testualmente "*Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto*

previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi".

Come indicato nella *Relazione Illustrativa* all'*Assemblea Straordinaria* - pubblicata in data 16 febbraio 2016 (la "Relazione") - in considerazione della complessiva situazione della *Banca*, e in particolare degli attuali *ratio* patrimoniali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato – ai sensi dell'art. 28, co. 2 *ter*, del *TUB*, del relativo provvedimento attuativo della Banca d'Italia del 9 giugno 2015 e dell'art. 39, co. 4 *bis*, dello statuto della Banca vigente quale "*Società Cooperativa per Azioni*" – di limitare, in tutto e senza limiti di tempo, il diritto al rimborso delle azioni con fondi propri della Banca (in quanto non collocate in sede di *Offerta in Opzione* e di eventuale offerta a terzi ai sensi dell'art. 2437 *quater*, cod. civ.).

Pertanto, i fondi rinvenienti dall'eventuale collocamento delle *Azioni Oggetto di Recesso* presso gli azionisti non recedenti o presso i terzi saranno utilizzati per rimborsare il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, secondo specifici criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti. Per effetto di quanto sopra richiamato, nel caso in cui, in esito al suddetto collocamento, residuassero azioni dei Soggetti Recedenti che hanno esercitato il recesso e che non sia stato possibile liquidare, queste saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2437-bis, comma 2, c.c. e, per l'effetto, torneranno nella piena disponibilità dei relativi titolari, i quali potranno cederle liberamente a terzi. In caso di resti verranno adottate metodologie di riparto che assicurino la parità di trattamento a tutti gli azionisti.

Nel periodo di tempo necessario a completare la suddetta procedura di liquidazione delle *Azioni Oggetto di Recesso* - e fino a che queste non siano liberate dal suddetto vincolo di indisponibilità - i *Soggetti Recedenti* saranno legittimati ad esercitare i propri diritti sociali, ivi incluso il diritto di intervenire e votare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie convocate dalla Banca, nonché gli eventuali diritti connessi alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, laddove quest'ultimo dovesse essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria in data 5 marzo 2016 e avviato prima dell'esaurimento della predetta procedura di collocamento delle *Azioni Oggetto di Recesso*. Le modalità e i termini di adesione all'*Offerta in Opzione* e ogni ulteriore informazione relativa al procedimento di liquidazione saranno comunicate in tempo utile mediante pubblicazione di appositi avvisi sui quotidiani *MF* e il *Giornale di Vicenza*, nonchè sul sito internet *www.popolarevicenza.it* e, per quanto riguarda l'*Offerta in Opzione*, nell'avviso che sarà depositato presso il *Registro delle Imprese di Vicenza* ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ..

Il presente comunicato verrà pubblicato anche sui quotidiani *MF* e il *Giornale di Vicenza*.

Vicenza, 9 marzo 2016

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.